

Allegato "B" alla Raccolta 6.267

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "DEVELOPMENT IMMIGRATION COOPERATION ASSOCIATION CON ACRONIMO DICA ENTE DEL TERZO SETTORE", o anche, in forma abbreviata "DICA ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di Pisa, in via Contessa Matilde n. 12, sede legale ed operativa dell'Associazione ed ha durata illimitata.

"DICA ETS" non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

ARTICOLO 2

SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale quali:

- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- ii) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- iii) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iv) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- vi) formazione universitaria e post-universitaria;
- vii) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- viii) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ix) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui al-

l'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

xi) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'Associazione può svolgere le suddette attività senza limiti territoriali.

ARTICOLO 3

GLI ASSOCIATI

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni dell'associazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo deve entro 15 (quindici) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione di diniego, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti all'assemblea che delibera nella prima riunione utile. Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base dei rifiuti di richiesta di adesione all'Associa-

zione. I minori di 18 (diciotto) anni possono assumere la qualità di associato solo previo consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale attraverso i quali saranno esercitati i diritti connessi alla qualità di associato, ivi compreso il diritto di voto in assemblea. Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio. L'iscrizione all'associazione implica per gli associati l'accettazione del presente statuto e del regolamento.

La qualità di associato si perde per il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno solare. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene inoltre per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi associativi;
- per mancata partecipazione, non giustificata, a due Assemblee consecutive.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio. È inoltre esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei verbali dell'Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ARTICOLO 4

LA COLLABORAZIONE

Gli associati prestano la loro opera gratuitamente. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo per svolgere specifici compiti all'interno di progetti finanziati da enti richiedenti rendicontazione finanziaria consuntiva delle spese sostenute per il personale impiegato.

ARTICOLO 5

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati (Art. 6)
- b) il Consiglio Direttivo (Art. 7)
- c) Il Presidente (Art. 8)
- d) il Segretario (Art. 9)
- c) Il Tesoriere (Art. 10)

Tutte le cariche hanno durata triennale, possono essere rinnovate e sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile in quanto compatibili.

All'Assemblea compete:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi dell'associazione;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e l'avvio della relativa azione risarcitoria;
- e) l'esclusione degli associati, qualora l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla stessa assemblea;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- i) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Presidente almeno

una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere inoltre essere convocata su richiesta dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo oppure di 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Associazione www.dicaonlus.it, mediante affissione ben visibile nella sede legale dell'Associazione e tramite posta elettronica all'indirizzo che verrà comunicato da ogni associato al momento dell'iscrizione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. La convocazione dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via alternativa, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 3 (tre) anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. All'interno del Consiglio Direttivo devono essere nominati il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione suppletiva dei membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo;
- aggiornare ogni qualvolta sia necessario il Codice Etico dell'Associazione e monitorare e controllare il rispetto dello stesso.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

ARTICOLO 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi associativi.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Al presidente sono delegati in via permanente i poteri per l'ordinaria amministrazione, e così, in via esemplificativa, quelli di aprire conti correnti bancari e postali intestati all'associazione, firma di convenzioni e contratti, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e rilasciare quietanza. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 9

IL SEGRETARIO

Il segretario dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- redige e tiene aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua cura.
- verbalizza le discussioni, le proposte, le iniziative e le decisioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
- Tiene aggiornato il libro degli associati, predispone la relazione delle attività annuale e coadiuva il Presidente nelle attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Segretario è eletto dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 10

IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea degli associati. Il Tesoriere ha le seguenti funzioni:

- gestisce il budget dell'Associazione sotto la supervisione del Consiglio Direttivo con rendicontazione annuale all'Assemblea;
- aggiorna i libri contabili in uso, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- è responsabile del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'Associazione per i quali dovrà tenere aggiornato il libro inventari;
- detiene i codici di accesso all'Home Banking dell'Associazione e può predisporre i pagamenti mettendone a debita conoscenza il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative la cui entità è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo (in caso in cui il Consiglio Direttivo non si esprima in merito all'adeguamento, l'importo della quota associativa è da considerare quella dell'anno fiscale precedente); dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; dai contributi e dalle donazioni volontarie degli associati; dai contributi e dalle offerte degli enti pubblici e privati, persone ed altri organismi, nonché da eventuali utili derivanti dall'attività dell'Associazione. Dette risorse devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non persegue alcun fine di lucro. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, nonché per garantire la propria attività. In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio. In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 12

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

I Libri dell'associazione sono:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico e custoditi nella sede legale e operativa dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri dell'associazione, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato in forma scritta, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione.

ARTICOLO 13

IL BILANCIO

L'esercizio dell'associazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs. n.

117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14

ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente. Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15

COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si impegnano a tenere un comportamento in linea con il Codice Etico dell'Associazione ispirato e coerente ai principi comuni dell'ordinamento civile e democratico italiano ed europeo. Gli associati si impegnano inoltre a tenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di attività che potrebbero pregiudicare o entrare in conflitto con gli scopi e con le attività dell'Associazione stessa. È compito del Consiglio Direttivo vigilare sul rispetto da parte degli associati del Codice Etico dell'Associazione.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive eventuali modifiche ed alle disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

In originale firmato: Daniele Gizzi - Simone Anzellotti Notaio (segue impronta del sigillo).

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO

A DOCUMENTO CARTACEO

Art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modifiche

Certifico io dr. Simone Anzellotti, Notaio in Pontedera, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo depositato nei miei atti e si rilascia ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Pontedera, lì 4 luglio 2023.

(Firmato digitalmente: notaio Simone Anzellotti)